

# La permanenza, la cessazione dei requisiti di partecipazione e la portabilità

Una volta che il lavoratore ha costituito e alimentato una posizione di previdenza complementare, ci si deve porre anche il problema della mobilità di queste somme nel caso in cui intervengano vicende che non permettano la prosecuzione dei versamenti o esigenze del lavoratore di ottenere un'immediata liquidità.

## La cessazione dei requisiti di partecipazione

Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

- il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore possa accedere in relazione alla nuova attività.
- il riscatto parziale, nella misura del 50%, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di licenziamento collettivo, CIGO e CIGS a zero ore per almeno 12 mesi o in presenza di cessazione preceduta da CIG (a prescindere dalla durata).<sup>21</sup>
- il riscatto totale per i casi di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
- il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale INPS; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione.

In caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi o, in mancanza, nelle forme individuali le somme vengono devolute a finalità sociali e nelle forme collettive restano acquisite dal Fondo.

In tutti gli altri casi di cessazione dei requisiti di partecipazione, diversi da quelli sopraccitati, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali, ma su tali importi si applica una tassazione meno favorevole<sup>22</sup>.

Sul punto, gli Statuti e Regolamenti dei singoli Fondi pensione individuano diverse fattispecie come la cessazione del rapporto di lavoro e il cambio del contratto applicato.

Rispetto alla fiscalità del riscatto, la normativa sulla Previdenza complementare dispone che quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2017 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per

<sup>21</sup> Orientamento COVIP del 28 novembre 2008.

<sup>22</sup> Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, art. 14, comma 5.

ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%.

Se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al Fondo per cause diverse da quelle previste dall'art. 14, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 252/2005 (i quali prevedono l'inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l'invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), la tassazione è del 23%.

## Il trasferimento volontario

Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

In questo caso il lavoratore ha diritto al versamento alla nuova forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

I Fondi non possono prevedere clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, siano limitative del diritto di portabilità della posizione individuale: ad esempio eventuali applicazioni di voci di costo che dovessero risultare significativamente più elevate devono intendersi inefficaci.

Le operazioni di trasferimento sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano nei confronti di forme pensionistiche previste dal Decreto legislativo n.252/2005. E' fatta salva l'applicazione da parte del Fondo di provenienza di spese fisse, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, come stabilito dallo Statuto/Regolamento del Fondo stesso.

Il trasferimento della posizione è poi possibile, anche prima dei due anni di permanenza nel Fondo, quando vengono meno i requisiti di partecipazione al Fondo.